

C T F
AMERA RIBUTARIA DI FIRENZE

Associazione degli Avvocati Tributaristi di Firenze

In collaborazione con



IL TRUST ED I SUOI REALI SPAZI APPLICATIVI NELLA DIMENSIONE CIVILISTICA E TRIBUTARIA

6 e 20 marzo 2019

(Ore 15:00 – 18:00)

Philip Laroma Jezzi

**COSA HANNO IN COMUNE
GALBANI E IL TRUST?**

Trust, come



Vuol dire fiducia.[®]

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

**TRUST AUTODICHIARATO (NON TRASLATIVO) E TRUST ETERODICHIARATO
(TRASLATIVO)**

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

TRUST AUTODESTINATO

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

**SEPARAZIONE (O SEGREGAZIONE) PATRIMONIALE UNILATERALE E
BILATERALE**

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

TRUST FISSO E DISCREZIONALE

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

IL TRUST SOGGETTO DI DIRITTO

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

TRUST DI SCOPO E TRUST CON BENEFICIARI

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

TRUST TRASPARENTE E TRUST OPACO

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

**TRUST RESIDENTE E NON RESIDENTE – COMMERCIALE E NON COMMERCIALE –
TRASPARENTE E OPACO**

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

TRUST SOGGETTO PASSIVO DIMPOSTA

LE FORME ED IL LINGUAGGIO DEL TRUST

BENEFICIARIO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA

TRUST

Imposizione diretta

L'art. 73 del Tuir individua tra i soggetti Ires:

- ✓ I trust residenti → **commerciali** (e.g. per gestire crisi d'impresa);
→ **non commerciali** (e.g. per gestire crisi matrimoniali);
- ✓ I trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il reddito viene determinato in capo al trust in base alla normativa IRES, imputato e tassato in capo:

- ✓ **al trust** nel caso di *trust* con beneficiari «opaco» ovvero nel *trust* di scopo con applicazione dell'aliquota Ires al 24% (art. 77 Tuir);
- ✓ **ai beneficiari** nel caso di *trust* «trasparente» (reddito di capitale ex art. 44, co. 1, lett. g-sexies Tuir con aliquota Irpef progressiva se persone fisiche ovvero aliquota Ires se persone giuridiche);
- ✓ in parte al *trust* ed in parte ai beneficiari nel caso di *trust* «misto».

TRUST
Imposizione diretta (continua)

DIVIDENDI DISTRIBUITI A TRUST NON COMMERCIALI RESIDENTI

	Utili prodotti	% Esclusa	% Tassata	Aliquota	Imposizione
ATTIVITÀ NON COMMERCIALE	Fino al 31.12.2016	22,26%	77,74%	24% 43%	18,65% 33,43%
	Dal 01.01.2017	0%	100%	24% 43%	24% 43%
ATTIVITÀ COMMERCIALE	Fino al 31.12.2007	60%	40%	24% 43%	9,6% 17,2%
	Dal 01.01.2008 al 31.12.2016	50,28%	49,72%	24% 43%	11,93% 21,38%
	Dal 01.01.2017	41,86%	58,14%	24% 43%	13,95% 25%

TRUST

Imposizione indiretta – Agenzia delle Entrate

TRUST		ATTO ISTITUTIVO	ATTO DISPOSITIVO	DEVOLUZIONE AI BENEFICIARI	MUTAMENTO TRUSTEE
Autodichiarato o Eterodichiarato Circ. 48/E/2007 Circ. 3/E/2008	di scopo		Imposta di donazione 8% Eventuali ipo-catastali proporzionali	-	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86) Ipo-catastali proporzionali (?)
	con beneficiari	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86)	Imposta di donazione proporzionale sulla base del rapporto disponente-beneficiario (art. 2, co. 48 DL 262/2006) Eventuali ipo-catastali proporzionali IVA (art. 2, co. 2, n.5 DPR 633/72)	Eventuali ipo-catastali proporzionali No imposta di donazione Eventuale imposta di registro fissa	

ATTI DI DESTINAZIONE ART. 2645-TER c.c.
Imposizione indiretta

▪ **Circolare n. 3/E del 2008:**

A) Se **non** vi è trasferimento al soggetto attuatore:

- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria in misura fissa (no catastale).

B) Se vi è trasferimento all'attuatore e

(i) **non** è previsto un successivo trasferimento ai beneficiari finali:

- imposta di donazione proporzionale (in base al rapporto disponente-attuatore);
- imposte ipotecaria e catastale proporzionale;

(ii) è previsto il successivo trasferimento ai beneficiari finali:

- ulteriore ed autonomo momento impositivo ai fini dell'imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale.

TRUST

Imposizione indiretta

Cassazione ordinanze nn. 3735, 3737 e 3886 del 2015

TRUST		ATTO ISTITUTIVO	ATTO DISPOSITIVO	DEVOLUZIONE AI BENEFICIARI	MUTAMENTO TRUSTEE
Autodichiarato o Eterodichiarato	di scopo	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86)	Imposta «sul vincolo» 8% (asseritamente ex DL 262/2006) Eventuale imposta di registro fissa Eventuali ipocatastali proporzionali IVA (art. 2, co. 2, n.5 DPR 633/72)	-	non si è espressa
	con beneficiari			Imposta di donazione proporzionale (L. 262/2006 rapporto disponente-beneficiario) Considerando l'8% pagato in ingresso come acconto Eventuali Ipo-catastali proporzionali Eventuale imposta di registro fissa	

TRUST
Imposizione indiretta
Cassazione sentenze nn. 21614/2016 e 975/2018

Il trust è un fenomeno unitario

TRUST		ATTO ISTITUTIVO	ATTO DISPOSITIVO	DEVOLUZIONE AI BENEFICIARI	MUTAMENTO TRUSTEE
Autodichiarato	di scopo	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86)	Eventuale imposta di registro fissa Eventuali ipocatastali fisse IVA (art. 2, co. 2, n.5 DPR 633/72)	-	non si è espressa
	con beneficiari			Imposta di donazione proporzionale (L. 262/2006 rapporto disponente-beneficiario) Eventuali Ipo-catastali proporzionali Eventuale imposta di registro fissa	

TRUST
Imposizione indiretta
Cassazione sentenza n. 13626/2018

TRUST		ATTO ISTITUTIVO	ATTO DISPOSITIVO	DEVOLUZIONE AI BENEFICIARI	MUTAMENTO TRUSTEE
Eterodichiarato (Il trust è un fenomeno unitario, ma sono imponibili solo le «dotazioni traslative»)	di scopo	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86)	Imposta di donazione proporzionale Eventuali Ipo-catastali proporzionali Eventuale imp. di registro fissa	-	non si è espressa
	con beneficiari		Imposta di donazione proporzionale (L. 262/2006 rapporto disponente-beneficiario) Eventuale imposta di registro fissa Eventuali ipo-catastali proporzionali IVA (art. 2, co. 2, n.5 DPR 633/72)	Eventuali Ipo-catastali proporzionali Eventuale imposta di registro fissa	

TRUST

Imposizione indiretta auspicabile

TRUST		ATTO ISTITUTIVO	ATTO DISPOSITIVO	DEVOLUZIONE AI BENEFICIARI	MUTAMENTO TRUSTEE
Autodichiarato o Eterodichiarato	di scopo	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86)	Eventuale Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86) Eventuali Ipo-catastali fisse IVA (art. 2, co. 2, n.5 DPR 633/72)	-	Imposta di registro fissa (art. 11, Tariffa Parte I DPR 131/86) Eventuali ipo-catastali fisse
	con beneficiari			Imposta di donazione proporzionale (L. 262/2006 rapporto disponente-beneficiario) Eventuali ipo-catastali proporzionali Eventuale imposta di registro fissa	

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Lettura sistematica del trattamento fiscale della costituzione e dotazione del trust nella prospettiva dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

La Corte ribadisce che l'estensione del perimetro impositivo “*ai trasferimenti a titolo gratuito nonché alla costituzione di vincoli di destinazione*” operato in sede di reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni (art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006) non è equivalso alla introduzione di una “imposta nuova” sui vincoli di destinazione, come invece statuito nelle criticatissime ordinanze gemelle n. 3737 e 5322 del 2015.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Il principale, anche se non l'unico, difetto di tale orientamento era l'aver forzato la natura unitaria del programma fiduciario sotteso al negozio indiretto chiamato trust disarticolando, ed autonomamente sottoponendo al prelievo, la fase della dotazione (dal disponente al trustee) da quella della assegnazione (dal trustee ai beneficiari, se esistenti).

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

L'ordinanza n. 1131, invece, afferma che il trasferimento dei beni e diritti dal disponente al trustee ha una funzione strumentale all'esecuzione del programma di destinazione e, come tale, *“non rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo sulla costituzione del vincolo di destinazione”*.

▪

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Si tratta di un approdo ineccepibile che supera l'altra, fuorviante, dicotomia rilevabile in precedenti pronunciamenti (ad esempio sentenza n. 21614 del 2016 e, ancor più convintamente, n. 13626/2018): ossia quella che fa dipendere la tassazione della dotazione del trust dal carattere "autodichiarato" (disponente e trustee coincidono) o traslativo.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Se è, infatti, vero che sia il “trasferimento” che la “autodichiarazione” si pongono in una fase logico-temporale precedente e propedeutica al verificarsi del presupposto d’imposta, ecco che non ha ragion d’essere una distinzione del regime impositivo incentrata su un profilo - la modalità della dotazione – concettualmente estraneo a siffatto presupposto

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Sgombrato il campo dalle impostazioni che volevano il prelievo “anticipato” alla fase della dotazione (compresa quella propugnata dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari), la Corte individua nella esecuzione del programma del trust e nello “*effettivo incremento patrimoniale del beneficiario*” l’unico fatto - eventuale e, in ogni caso, successivo alla dotazione - capace di far scattare il presupposto d’imposta.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Sebbene non si sia pronunciata espressamente a questo proposito, si possono ritenere risolti anche due ulteriori problemi: l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta e la sorte dei trust di scopo.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Sul primo punto, la Corte ha chiaramente riconosciuto che la novella del 2006 non ha modificato la struttura del tributo; onde, si può fondatamente confidare nell'arginamento della tesi, peraltro carente di qualsivoglia giustificazione sistematica o indicazione ricavabile dal diritto positivo (diversamente dal settore IRES), che individua nel trust - anziché, come è logico che sia, nel beneficiario - il soggetto passivo del tributo donativo.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Sul secondo aspetto, l'aver correttamente messo al centro della fattispecie impositiva l'arricchimento patrimoniale del beneficiario implica che, in mancanza di beneficiari, non può esservi applicazione dell'imposta.

Ordinanza n. 1131/2019 della Corte di Cassazione

Deve però essere chiaro che, per essere “beneficiario” di un trust agli effetti del tributo donativo, non è sufficiente ricevere una qualsivoglia utilità dal medesimo: a tal fine occorrendo che il relativo vantaggio si traduca in un arricchimento a titolo liberale o, al limite, gratuito. Si ricorda che, sul punto, la Corte ha in passato assunto posizioni assai discutibili come nel caso della già ricordata sentenza n. 13626 del 2018 dove ha qualificato come liberale un trust solutorio avente l'unico scopo di distribuire ai creditori del disponente le somme ottenute dalla vendita dei beni ad esso affidati.

TRUST e PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

L'art. 3, co. 4-ter del TUS

Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti di:

- X aziende o rami d'azienda;
- X quote o partecipazioni sociali:
 - X di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del Tuir (società di capitali): solo se è **acquisito o integrato il controllo di diritto** *ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c.*;
 - X di società di persone se ricorrono gli ulteriori requisiti indicati dalla norma in commento.
- ✓ Effettuati anche tramite patti di famiglia *ex art. 768-bis e ss. c.c.*; e
- ✓ a condizione che il beneficiario prosegua nell'attività d'impresa ovvero ne mantenga il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento (a tal fine l'interessato deve rendere apposita dichiarazione contestualmente all'atto di donazione).

TRUST e PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

L'art. 3, co. 4-ter del TUS (continua)

Circolare 48/E del 2008, n. 3/E del 2008 e Risoluzione n. 110/E del 2013 confermano l'estensione dell'agevolazione **anche ai trasferimenti di partecipazioni attraverso lo strumento del *trust*.**

- Le condizioni:

- I beneficiari del *trust* devono essere il **coniuge** o i **discendenti** del *settlor*. Pertanto il *trust* non può essere discrezionale o revocabile. Non possono essere modificati i beneficiari né dal *settlor*, né del *trustee*.
- Il *trust* non può avere durata inferiore a 5 anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in *trust* della partecipazione di controllo o dell'azienda.
- Il *trustee* deve proseguire l'esercizio dell'attività di impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento e, a tal fine, deve rendere apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa o di detenere il controllo.
- Il trustee dovrà trasferire le partecipazioni ai beneficiari al termine del periodo di detenzione.

TRUST e PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

L'art. 3, co. 4-ter del TUS (continua)

NB: la condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell'esenzione prescritte dalla norma sono strettamente connesse all'oggetto del trasferimento (Circolare 3/E del 22.01.2008).

- 1) Aziende o rami di esse → prosecuzione dell'attività per almeno 5 anni;
- 2) Quote sociali o azioni → detenzione del controllo per almeno 5 anni.

Esempio:

Il disponente vincola in trust:

- la piena proprietà del 50% delle quote di una srl, nonché
- l'usufrutto del 25% delle quote della medesima srl (la cui nuda proprietà è in capo ai beneficiari del trust).

In questo modo trasferisce in trust il controllo della società (art. 2359, co. , n. 1 c.c.).

Se prima del quinquennio l'usufrutto si estingue per morte del disponente → il controllo viene meno → decadenza dal beneficio → imposta ordinaria + sanzione amministrativa + interessi di mora.

Legge n. 112/2016 – art. 6

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni

Legge n. 112/2016 – art. 6

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Legge n. 112/2016 – art. 6

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust [...] il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni [...] in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

Legge n. 112/2016 – art. 6

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa



Pagina pubblicitaria per il cambiamento del marchio. (1996)
Advertising page for the trademark changeover.